

## SCHEMA DI CONTRATTO

**Sisma 2016. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA RELAZIONE GEOLOGICA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO "LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO AGIBILITA' DELL'IMMOBILE-ALLOGGI ERP IN VIA SAN GIACOMO".**

**CUP E19H21000000001**

**CIG 88268681E8**

**REP. N.** \_\_\_\_\_

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede del \_\_\_\_\_, con la presente privata scrittura, avente per le parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del Codice Civile

### TRA

\_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, rappresentato dal geom./ing./arch. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ – Dirigente/Responsabile dell'Ufficio \_\_\_\_\_ dell'ente, domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, il quale interviene in nome e per conto dell'ente, giusto l'art. \_\_\_\_\_, il vigente regolamento interno dei contratti, nonché in base al Decreto /Determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (di seguito anche semplicemente "**Ente committente**");

### E

l'ing./arch. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ e con studio tecnico in \_\_\_\_\_ ( ) alla Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ e PIVA \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
(libero professionista singolo ovvero capogruppo/mandatario dell'R.T.P costituito da \_\_\_\_\_, come da atto di costituzione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rappresentante del Consorzio \_\_\_\_\_, ecc.), elettivamente domiciliato per il presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito anche semplicemente "**Professionista**").

### Premesso che:

- Con inizio dal 24/08/2016 si è verificato una forte sequenza sismica che ha interessato in modo considerevole tutto il territorio comunale di Camerino, con particolare intensità il 26/10/2016, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30/10/2016;
- Con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*", è stato dichiarato lo stato di emergenza, tuttora persistente in riferimento all'intero territorio comunale;

- Con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;
- a seguito degli eventi sismici su indicati, l'immobile denominato "Alloggi ERP in Via San Giacomo", contraddistinto catastalmente al Fg. 125, part. 353, sito a Camerino, in Via Corso Vittorio Emanuele II, di proprietà comunale, è stato danneggiato e pertanto questo è stato oggetto di sopralluogo da parte della squadra P 2416 che ha redatto la scheda AeDES n. 4-5-6 in data 02/08/2017 con esito E – edificio inagibile;
- l'immobile è inserito nell'elenco di cui al D.M. del MIT dello 06/07/2020 per un importo di euro 4.017.539,57;
- tale decreto MIT prevede la possibilità di finanziamento degli immobili danneggiati dal Sisma 2016, ma che ancora non sono stati direttamente finanziati dal Commissario Straordinario, e tra le condizioni di ammissibilità, richiede la realizzazione di un intervento con il raggiungimento, nel caso di recupero e riuso, della classe di efficienza A1;
- tale Decreto inoltre prevede che il soggetto attuatore rediga e trasmetta il Progetto di Fattibilità tecnica economica alla Regione e al Ministero entro 240 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto e pertanto entro il 12/05/2021;
- in applicazione della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. 0007013 del 23/05/2018 "Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziare per gli interventi di ricostruzione pubblica" è stata predisposta CIR, dalla quale risulta, in prima analisi, un importo stimato per l'attuazione dell'intervento pari ad € 4.200.000,00;
- con Delibera n. 69 del 27/04/2021 la Giunta comunale ha preso atto del progetto di fattibilità tecnico economica redatto dall'Ing. Monica Brandi, con l'ausilio, per le competenze circa gli interventi su immobili soggetti a tutela di cui al D.lgs. 42/2004 dell'Arch. Barbara Mattei, Responsabile del Settore 4°, e per gli aspetti energetici ha conferito un incarico professionale all'Ing. Stelvio Calafiore, iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri di Macerata al numero A1377, che quindi ha redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "SISMA 2016 – LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO AGIBILITA' DELL'IMMOBILE DENOMINATO – ALLOGGI ERP IN VIA SAN GIACOMO" ed ha approvato tale progetto, che prevede un costo complessivo dell'intervento pari a € 4.200.000,00;
- con nota n. 155127 dell'11.02.2021, assunta al protocollo generale del Comune in pari data al n. 3615 la Regione Marche chiedeva di "... effettuare una prima ricognizione tra i comuni del cd. Cratere sismico per verificare l'esistenza di immobili pubblici (eventualmente danneggiati dal sisma) da recuperare e/o "convertire" a uso abitativo e da coinvolgere nella programmazione delle risorse finanziarie ..."
- con nota n. 5357 dello 04.03.2021 si riscontrava tale nota chiedendo la possibilità di finanziare gli interventi di riparazione sull'immobile indicato, per un importo di 182.460,43 €, pari alla differenza tra l'importo stimato dei lavori, come risultante dalla CIR e l'importo indicato nel D.M. del MIT del 6.07.2020;
- la Regione Marche con il Decreto del Dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia n. 25 del 12 maggio 2021 ha approvato la graduatoria degli interventi ammessi a contributo regionale dal quale risulta che l'intervento in oggetto non è stato finanziato e quindi le risorse aggiuntive

richieste non sono disponibili, pertanto, si rende necessario rimodulare il QTE per ricondurlo nell'ambito del finanziamento concesso pari ad € 4.017.539,57 come da DM MIT dello 06.07.2020;

- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. (di seguito anche solo "codice");
- con Determina a contrarre n. xxx del xx/xx/2021 è stata indetta una gara per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e, come eventuale opzione, i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e contabilità delle opere, mediante procedura ordinaria aperta;

#### CASO 1

- a seguito della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario l'ing./arch. \_\_\_\_\_, con studio tecnico in \_\_\_\_\_ (\_\_\_) alla Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e PIVA \_\_\_\_\_ nella sua qualità di libero professionista singolo, come da verbale di gara in data \_\_\_\_\_, con il ribasso offerto del \_\_\_\_\_;

#### CASO 2

- a seguito della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra \_\_\_\_\_, con studio tecnico in \_\_\_\_\_ (\_\_\_) alla Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e PIVA \_\_\_\_\_, come da verbale di gara in data \_\_\_\_\_, con il ribasso offerto del \_\_\_\_\_

*(ecc.)*

- con Determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il verbale di gara chiuso in data \_\_\_\_\_ con conseguente aggiudicazione definitiva e affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico al suddetto aggiudicatario;
- sono stati verificati i requisiti dichiarati dall'aggiudicataria in sede di gara e in particolare acquisita la documentazione inerente alla regolarità contributiva e al rispetto delle condizioni previste dalla normativa antimafia, con conseguente adozione della Determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di efficacia dell'aggiudicazione definitiva; con il medesimo atto si è autorizzata la stipula del presente contratto.

Tutto ciò premesso e richiamato, parte integrale e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1. Oggetto dell'incarico**

1. L'oggetto dell'incarico attiene all'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, la relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi all'intervento di "**RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO AGIBILITA' DELL'IMMOBILE-ALLOGGI ERP IN VIA SAN GIACOMO**".

2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

## Fase di progettazione

1. Progettazione definitiva (elaborati ai sensi dell'art. 23 e 216, comma 4 del codice), a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie;
  - Rilievi dei manufatti;
  - Disciplinare descrittivo e prestazionale;
  - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico;
  - Relazione geotecnica;
  - Relazione sismica e sulle strutture;
  - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti;
  - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti;
  - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali;
  - Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
  - Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97);
  - Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
  - Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini;
  - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;
  - Relazione geologica;
  
2. Progettazione esecutiva (elaborati ai sensi dell'art. 23 e 216, comma 4 del codice), a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;
  - Particolari costruttivi e decorativi;
  - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
  - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;
  - Piano di manutenzione dell'opera;
  - Piano di Sicurezza e Coordinamento

**Sono ricompresi** il rilievo geometrico e la campagna di indagine necessari al raggiungimento del livello di conoscenza minimo che è fissato in LC2 come da art. 8.5.4 delle NTC 2018, qui espressamente richiamato. A tal fine l'affidatario dovrà elaborare un piano delle indagini conoscitive, delle prove *in situ* e di laboratorio necessarie per il conseguimento di un adeguato livello di conoscenza del fabbricato esistente. Il piano delle indagini e delle prove sarà soggetto ad approvazione da parte della SA. **Nel corrispettivo posto a base di gara sono compresi tutti gli oneri per l'esecuzione delle indagini e prove sui materiali necessarie a raggiungere il fissato livello di conoscenza, ivi comprese anche le prove propedeutiche e connesse alla redazione della relazione geologica.**

## Prestazioni opzionali

### Fase di esecuzione

- Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
- Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
- Contabilità dei lavori a misura;
- Coordinamento della sicurezza in esecuzione
- Variazione catastale

3. Il dettaglio delle prestazioni normali e accessorie *e delle prestazioni e servizi opzionali* (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) è riportato nell'allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale (**Sezione A**). Il predetto capitolato, sottoscritto dalle parti, è allegato al presente contratto per costituirne parte integrante.

4. Il Professionista è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Ente committente o accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:

- a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;
- b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle *best practices*;
- c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;
- d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

5. La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia.

6. Il limite finanziario previsto quale importo complessivo delle opere da progettare con il servizio in oggetto è pari a **€ 2.800.000,00**, IVA esclusa, di cui **€ 2.716.000,00 relativo ai lavori da porre a base di gara** ed **€ 84.000,00 relativo a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**. Il progettista è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto di tale limite economico; comunque si precisa che l'importo complessivo di intervento è fissato in 2.800.000,00 €, qualora, già in fase di progettazione definitiva, il progettista rilevasse maggiori costi rispetto a quanto sopra indicato ne deve dare immediata comunicazione al RUP, relazionando puntualmente le motivazioni e quindi proponendo ulteriori soluzioni alternative atte a garantire il rispetto del finanziamento assegnato.

7. Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:

- a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del codice, relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'art. 26, comma 8 del codice, relativamente al livello progettuale posto a base di gara;

b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la progettazione deve quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione;

c) ottemperare al disposto del Titolo III del D.M. 22 agosto 2017 n. 154 "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

7-bis. La prestazione di direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo, se successivamente affidata, deve garantire l'assolvimento di tutte le attività, i compiti e le funzioni di cui agli artt. 101 comma 3 e 111 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e secondo le modalità previste dal decreto attuativo D.M. 49 del 7 marzo 2018, nonché in ottemperanza al disposto dell'art. 22 del D.M. 154/2017.

7-ter. La prestazione del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e quella in fase di esecuzione, se successivamente affidata, devono essere svolte in conformità alle disposizioni di cui rispettivamente agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

8. L'Ente committente ha la più ampia facoltà di procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali relative alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; previste nel disciplinare di gara. Nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere potrà dunque essere richiesto all'ente medesimo qualora non si eserciti l'opzione;

9. L'offerta del Professionista, come risultante dalla procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;

10. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui ai commi che precedono, dovranno essere conformi al regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore.

## **Art. 2. Obblighi a carico del Professionista**

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Il corrispettivo per tutta l'attività del Professionista è quello determinato in gara, in base al provvedimento di aggiudicazione. Esso è immutabile ed onnicomprensivo. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento. Il Professionista è tenuto a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

4. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i..

### **Art. 3. Accettazione elaborati precedenti**

1. Il Professionista con la sottoscrizione del presente contratto accetta gli elaborati progettuali posti a base di gara, avendone verificata la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la sostanziale congruità dei costi preventivati per la realizzazione dei lavori, in contraddittorio con i redattori degli stessi (desumibile da artt. 23, comma 12 e 26, comma 3 del Codice).

### **Art. 4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**

1. Durante la progettazione dell'opera, in conformità a quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'ALLEGATO XV del medesimo D.Lgs.;

b) predispose un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380(N);

c) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 del D.Lgs. 81/2008.

### **Art. 5 – Costituzione del gruppo di lavoro**

1. Il Professionista ha indicato la composizione del gruppo di lavoro come di seguito specificato, nominando i seguenti soggetti con le rispettive competenze:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....

2. Il Professionista si impegna a non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una specifica istanza all'Ente committente, formalizzata per iscritto, previa autorizzazione dell'Ente committente stesso.

### **Art. 6. Altre condizioni disciplinanti l'incarico**

1. Il Professionista accetta espressamente:

a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di

qualunque genere, ivi comprese tutti gli oneri per l'esecuzione delle indagini e prove sui materiali necessarie a raggiungere il livello di conoscenza fissato ovvero LC2;

b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:

a) produrre un numero minimo di 2 (due) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Ente committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Ente committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

b) produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM o DVD in formato standard editabile, secondo il formato richiesto dall'Ente committente, e una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM o DVD in formato PDF;

c) in caso di incarico di direzione lavori (opzionale) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi *as built* in almeno due copie cartacee, nonché una copia per ciascuna delle modalità di cui alla precedente lettera b);

d) in caso di incarico per le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo, in almeno due copie cartacee, nonché una copia per ciascuna delle modalità di cui alla precedente lettera b).

3. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

4. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione o dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta dell'Ente committente.

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi.

#### **Art. 7. Variazioni, interruzioni, ordini informali**

1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e dagli atti di incarico.

2. Nessuna variazione progettuale e, se affidata anche la DL, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente all'Ente committente, e anche se formalmente competente all'ordine, può essere introdotta se non risulti

da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità resta a carico del Professionista e l'Ente committente applicherà le penali previste dal presente contratto.

3. In caso di incarico di direzione lavori, qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento rilevante deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Ente committente.

#### **Art. 8. Durata dell'incarico e termini – Sospensioni e recesso**

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni oggetto dell'incarico.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi e sono così determinati, anche in base a quanto offerto in sede di gara:

Progettazione: giorni complessivi n. 105

a) Progettazione definitiva: giorni n. 65

b) Progettazione esecutiva: giorni n. 40

3. Il termine per la progettazione definitiva ed esecutiva comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, rilievi accertamenti ed indagini.

4. I termini per l'espletamento delle prestazioni eventualmente affidate in fase di esecuzione dei lavori, indicati dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, comprese quelle ancora applicabili del D.P.R. 207/10, ovvero contenuti in ordini specifici dell'Ente committente, sono calcolati in giorni solari e consecutivi e possono essere sospesi solo con atto scritto motivato da parte del medesimo ente. Relativamente alle attività opzionali di direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, esse iniziano dalla data del verbale di consegna dei lavori e cessano con il completamento di tutte le attività connesse e conseguenti all'ultimazione dell'opera, come disciplinate dal codice.

5. I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.

6. La sospensione di cui al comma 5 non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

7. L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 107 del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

8. L'Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 109 del codice.

#### **Art. 9. Penali e proroghe**

1. Ai sensi dell'art. 113-bis del codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari all'1 per mille, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

2. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:

a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto;

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. 8.

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

4. Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale l'Ente committente può procedere alla risoluzione del contratto.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.

6. Ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

#### **Art. 10. Doveri di riservatezza e astensione**

1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

2. Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Ente committente è preclusa al Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Ente committente.

4. Ai sensi dell'art. 42 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Ente committente tale circostanza.

5. Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Ente committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto, ivi compreso eventuali maggiori costi dell'intervento in fase di progettazione definitiva, rispetto al finanziamento concesso.

6. Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dello stesso, siano trattati dall'Ente committente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.

#### **Art. 11. Risoluzione del contratto**

1. E' facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all'art. 108 del codice e quelli già sopra richiamati all'art. 2, quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. È altresì facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:

a) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 10;

b) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;

f) violazione della disciplina del subappalto;

g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate all'Ente committente;

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.

3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice.

#### **Art. 12. Determinazione dei corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento.

2. Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara (elaborato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del codice e del DM 17/06/2016), nonché delle risultanze della procedura di affidamento di cui in premessa, avendo il Professionista offerto un ribasso unico del \_\_\_\_ %

(\_\_\_\_\_ per cento) sugli importi a base di gara, per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente o indirettamente, si applicano i seguenti corrispettivi:

**Progettazione definitiva** € \_\_\_\_\_

**Progettazione esecutiva** € \_\_\_\_\_

**Prestazione opzionale (D.L. e C.S.E.)** € \_\_\_\_\_

4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del codice e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 3, tenuto conto del ribasso offerto.

5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

6. I corrispettivi di cui al comma 3 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione definitiva / esecutiva affidata al Professionista, alle eventuali varianti in aumento che venissero approvate in corso d'opera e a eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati.

7. Nel corrispettivo sopra indicato sono ricompresi tutti gli oneri e spese per il rilievo geometrico e la campagna di indagine necessari al raggiungimento del livello di conoscenza minimo che è fissato in LC2 come da art. 8.5.4 delle NTC 2018, ivi comprese anche le prove propedeutiche e connesse alla redazione della relazione geologica.

### **Art. 13. Modalità di corresponsione dei corrispettivi**

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 12, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all'articolo 8, sono corrisposti con le modalità di cui oltre, a seguito dell'accreditamento all'Ente committente del finanziamento da parte del Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche.

2. I corrispettivi sono comunque erogati a seguito dell'ultimazione della relativa prestazione, con la consegna all'Ente committente della documentazione progettuale prevista dagli articoli di cui sopra e della sua approvazione.

3. In virtù della Determinazione del Comune di Camerino RG 286/2021 del 26/02/2021, ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di differimento dei termini di cui all'art. 4 del D.Lgs 231/2002, la liquidazione avverrà poi entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, mediante utilizzo del seguente CUF 4YVV5H, nonché con indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati e dell'atto di impegno della spesa.

4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: \_\_\_\_\_, sul quale è autorizzato ad operare il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_), residente a \_\_\_\_\_. Valgono le disposizioni più oltre richiamate.

6. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Professionista.

7. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione, il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento in acconti, proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni.

8. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016, e per effetto dell'art. 207 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n. 34, l'affidatario potrà richiedere l'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento del valore del contratto di appalto, da corrispondere allo stesso entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione rimane subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

#### **Art. 13-bis. Cessione del credito**

1. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalla Legge 21.02.1991, n. 52 e s.m.i. Si specifica che con la firma del presente atto non sono preventivamente accettate le cessioni da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione, in quanto l'Ente committente si riserva la facoltà di rifiuto.

2. Il Professionista dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, i pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del CIG e CUP. L'Ente committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Ente committente.

3. La notifica all'Ente committente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al successivo articolo 18.

#### **Art. 13-ter. Responsabilità e risarcimento dei danni**

1. Il Professionista ha la responsabilità verso terzi utenti e prestatori d'opera, per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Ente committente ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Il

Professionista è peraltro l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

#### **Art. 14. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva**

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Professionista ha prodotto prima d'ora all'Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del codice e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria, conforme agli schemi tipo di cui alla normativa vigente in materia, emessa da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_, pari al \_\_\_% dell'importo del presente incarico, agli atti della procedura.

1-bis. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'eventuale affidamento delle prestazioni opzionali previste dal successivo art. 17, il Professionista si impegna a produrre all'Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, idonea garanzia fideiussoria per l'importo di Euro \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_% dell'importo contrattuale delle relative prestazioni.

2. Il Professionista è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del codice nonché dell'art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, la polizza a copertura della responsabilità civile. A tal fine il Professionista ha prodotto all'Ente committente copia della polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, per un massimale di \_\_\_\_\_.

3. *(Nel caso la polizza posseduta dal professionista abbia un massimale inferiore a € 1.000.000,00 e/o non comprenda la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi)* Il Professionista ha prodotto all'Ente committente dichiarazione della compagnia di assicurazioni \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in atti, contenente l'impegno a rilasciare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a Euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila/00), che comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

4. La polizza deve essere presentata all'Ente committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara dei lavori e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, da mantenere valida tramite rinnovo della stessa, oltre il 12-esimo mese.

5. La mancata presentazione della polizza esonera l'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

#### **Art. 15. Subappalto e prestazioni di terzi**

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d).

2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Ente committente.

3. L'Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.

4. Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, si richiamano qui integralmente gli obblighi indicati al precedente art. 2, anche con riferimento ai sub-contraenti, nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre.

5. Non è considerato subappalto l'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 105, comma 3 del decreto citato.

#### **Art. 16. Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Macerata. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

#### **Art. 17. Prestazioni opzionali**

1. Direzione dei Lavori, Contabilità,

2. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

3. L'Ente committente può esercitare l'opzione per le prestazioni di cui ai punti precedenti, fino alla data di consegna dei lavori. Fino alla scadenza del predetto termine il Professionista resta irrevocabilmente obbligato a quanto statuito dagli atti di gara.

4. L'Ente committente ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali: nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all'ente medesimo qualora questo non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo se il professionista accetti comunque di assumere l'incarico.

#### **Art. 18. Domicilio e rappresentanza delle parti**

1. Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso \_\_\_\_\_, all'indirizzo \_\_\_\_\_ . Qualunque comunicazione effettuata dall'ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.

2. Il Professionista individua il seguente soggetto come responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate:

Arch. /Ing. / \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_

3. Il Professionista individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso all'esecuzione del presente contratto:

Arch. /Ing. / \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;

4. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall'Ente committente e dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti che svolgeranno le prestazioni di cui al presente contratto, sulla base di quanto offerto in sede di gara, si intende effettuato al Professionista.

5. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all'Ente committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al Responsabile del procedimento.

#### **Art. 19. Tracciabilità dei pagamenti**

1. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente

affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" e s.m.i.

3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.

4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.

5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

6. Si richiama integralmente quanto riportato all'art. 2 del presente atto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017.

#### **Art. 20. Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente contratto è vincolante per l'Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista.

#### **Art. 21. Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici.

2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Per il Professionista:

Per l'Ente committente: